



COMUNE DI OLIVERI

Piazza Luigi Pirandello - 98060 - Oliveri (ME) - Partita Iva: 00359110830 - Tel. 0941 313201

ORDINANZA SINDACALE

N. 9 DEL 11/03/2020

ESTRATTO

pag. 1 di 4

OGGETTO	DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 CONTENUTE NEL D.P.C.M. 09 MARZO 2020 (G.U. SERIE GENERALE N.62 DEL 09/03/2020)
ELEMENTI ESSENZIALI	<p>ORDINA in esecuzione del citato D.P.C.M. del 9.03.2020</p> <p>Dovranno essere evitati gli spostamenti, in entrata e in uscita, dal territorio del Comune di Oliveri, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;</p> <p>Coloro i quali dovessero uscire dal territorio comunale, per le motivazioni specificate al punto 1, dovranno compilare e sottoscrivere un'autocertificazione (reperibile anche sul sito istituzionale dell'Ente) ove, sotto la propria responsabilità e pena le sanzioni di legge per falsa dichiarazione, si dichiara il motivo dello spostamento;</p> <p>I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) dovranno rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;</p> <p>Il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. E' vietata ogni forma di riunione di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.</p> <p>La sospensione di tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.</p> <p>La sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;</p> <p>La sospensione di ogni attività nelle scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, palestre (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri sportivi, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.</p> <p>La sospensione fino al 03/04/2020, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche di ogni ordine e grado.</p> <p>L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure</p>



COMUNE DI OLIVERI

Piazza Luigi Pirandello - 98060 - Oliveri (ME) - Partita Iva: 00359110830 - Tel. 0941 313201

ORDINANZA SINDACALE

N. 9 DEL 11/03/2020

ESTRATTO

pag. 2 di 4

organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. Può svolgersi, successivamente all'orario di chiusura, l'attività di consegna a domicilio mediante l'adozione di opportune cautele igieniche che dovranno essere comunicate al Comune prima dell'avvio del servizio, pena la sospensione della licenza.

Tutte le attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente dovranno garantire l'accesso alle proprie attività con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

La sospensione del mercato settimanale del giorno di "mercoledì".
È FATTO OBBLIGO. IN OGNI CASO. OSSERVARE TUTTE LE PRESCRIZIONI IMPARTITE DAI SOPRA CITATI D.P.C.M.. ANCHE SE NON RICHIAMATE DALLA PRESENTE ORDINANZA.

Tutti i cittadini e/o turisti che entrano nel territorio Comunale e provenienti e/o transitati in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono obbligati a comunicare tale circostanza al Comune di Oliveri (tel. 0941/313201), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina - Dipartimento di Prevenzione del Distretto Sanitario di Patti (ME), nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo, con divieto di contatti sociali, divieto di spostamento e di viaggi e di rimanere reperibili per ogni eventuale



COMUNE DI OLIVERI

Piazza Luigi Pirandello - 98060 - Oliveri (ME) - Partita Iva: 00359110830 - Tel. 0941 313201

ORDINANZA SINDACALE

N. 9 DEL 11/03/2020

ESTRATTO

pag. 3 di 4

attività di sorveglianza. E', comunque fatta salva, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 8 marzo 2020, per coloro che giungono nel territorio comunale per ragioni temporanee e/o lavorative, la possibilità di rientro presso il proprio domicilio, residenza o abitazione.

L'Agenzia di viaggio operante nel territorio comunale acquisisca e metta a disposizione del Comune i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle provenienze da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nonché dai territori di tutte le Regioni Italiane diverse dalla Regione Sicilia con destinazione Aeroporti, Porti e Stazioni ferroviarie della Regione Siciliana ivi i compresi i viaggi.

A decorrere dal 11/03/2020 e fino al 03/04/2020 gli uffici comunali rispettano il normale orario di apertura al pubblico in vigore ad oggi, ma per tutelare l'incolumità di tutti, la funzionalità dei pubblici servizi e la salute degli operatori addetti, l'accesso agli uffici comunali avviene solo per appuntamento telefonico al numero 0174/787112 o tramite le e-mail degli uffici, disponibili sul sito istituzionale dell'Ente; www.comune.oliveri.it. Gli ingressi saranno monitorati.

AVVISA

Che l'inosservanza delle superiori disposizioni sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del Codice Penale.

INVITA

Tutti i cittadini ad attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie precedentemente diffuse da questo Ente.

La presente ordinanza, valida fino al 03 Aprile 2020, potrebbe subire modifiche e/o integrazioni alla luce di emanandi provvedimenti nazionali e/o regionali.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo on-line comunale e sul sito web dell'Ente.

La sua diffusione nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità.

La trasmissione della Presente Ordinanza:

Al Comando Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza;

Alla Stazione Carabinieri di Falcone (ME);

- All'ASP di Messina - Dipartimento di Prevenzione del Distretto Sanitario di Patti (ME);

Alla ditta di noleggi e Servizi Turistici IARcar - Via Roma n. 34 - Oliveri (ME).

AVVERTE



COMUNE DI OLIVERI

Piazza Luigi Pirandello - 98060 - Oliveri (ME) - Partita Iva: 00359110830 - Tel. 0941 313201

ORDINANZA SINDACALE

N. 9 DEL 11/03/2020

ESTRATTO

pag. 4 di 4

Avverso la presente ordinanza é ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni o, in via alternativa, al Presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.